

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3480 del 24/07/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta Azienda Agricola Tromba Andreana Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3592 del 24/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.34860/2019

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Azienda Agricola Tromba Andreana" – Reggio Emilia.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, n.22545 del 05/12/2018, ai sensi del Regolamento regionale n.3/2017;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**Azienda Agricola Tromba Andreana**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Degli Azzarri n. 64** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di allevamento zootecnico, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PG.190868 del 12/12/2019 e successive integrazioni acquisite al PG 31627 del 27/02/2020 e al PG 68200 del 11/05/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla osta del Comune di Reggio Emilia al PG 92777 del 29/06/2020 in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia con atto PG/75111 del 25/05/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

- medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
  - D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
  - D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
  - D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
  - L.R. n.4 del 6 marzo 2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
  - L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
  - Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
  - Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
  - D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
  - Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del DL 19 marzo 2020 n. 18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### **determina**

1) di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **“Azienda Agricola Tromba Andreana”** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Degli Azzarri n. 64** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;  
Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**

Il presente allegato riguarda lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici posti al piano terra e al piano primo della nuova stalla per bovini da latte utilizzati per il personale (4 addetti) dell'attività di allevamento.

L'impianto di trattamento dei reflui, dimensionato per un carico di progetto di n. 2 a.e., è costituito da:

- degrassatore del volume di 500 litri in uscita da lavandini e docce;
- fossa Imhoff (a monte del filtro aerobico) del volume di 900 litri;
- filtro percolatore aerobico con volume massa filtrante 2 mc (dimensioni esterne:125cmx180cmx200cm);
- fossa Imhoff (di sedimentazione ) del volume di 900 litri.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

Il recapito finale è il fosso di scolo a cielo aperto posto nelle adiacenze della stalla.

La planimetria di riferimento è la tavola allegata alla domanda di autorizzazione.

### **Prescrizioni**

1. L' impianto di depurazione (degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico) deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. In caso di usi diversi dei locali e le destinazioni d'uso sopra riportati e/o in caso di utilizzo dei locali esclusi dalla presente autorizzazione, gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere rivisti e dovrà essere presentata domanda di modifica di AUA;
4. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo degli impianti di depurazione dei reflui domestici.
5. La Ditta deve acquisire i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti degli impianti di depurazione, rete fognaria e scarico, ove previsti per legge.
6. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto di trattamento, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
7. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e nere (acque reflue domestiche) devono essere mantenute completamente separate.
8. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
9. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel punto di scarico nel corpo idrico recettore.

10. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento.

### **Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.**

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento, tenuto conto della quota parte ceduta a terzi.
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.

#### **Prescrizioni**

1. La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del DPR n.59/2013.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla documentazione di previsione di impatto acustico, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'impatto acustico provocato dall'attività della ditta in oggetto è compatibile con i limiti fissati dalla normativa vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**